




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3119

Semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare e della pesca - Collegato alla manovra di finanza pubblica

(Approvato dal Senato – A.S. 1328)

Nuovo testo

N. 323 – 16 febbraio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3119

Semplificazione, razionalizzazione e competitività del
settore agricolo, agroalimentare e della pesca - Collegato
alla manovra di finanza pubblica

(Approvato dal Senato – A.S. 1328)

Nuovo testo

N. 323 – 16 febbraio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3119

Titolo breve: **Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale**

Iniziativa: governativa

approvato con modifiche dal Senato

Commissione di merito: XIII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Oliverio

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla XIII Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 1 E 2	- 5 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI.....	- 5 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 3 A 5	- 6 -
NORME SULLA PASTORIZIA E SULLA TUTELA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 6 A 8	- 7 -
NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTO.....	- 7 -
ARTICOLO 1, COMMA 9	- 8 -
SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	- 8 -
ARTICOLO 1, COMMA 9-BIS	- 9 -
RIMBORSO DI ONERI SOSTENUTI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE.....	- 9 -
ARTICOLO 3	- 10 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVITÙ	- 10 -
ARTICOLO 4	- 10 -
RIDUZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	- 10 -
ARTICOLO 5	- 11 -
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA	- 11 -
ARTICOLO 6	- 13 -
SOCIETÀ DI AFFIANCAMENTO PER LE TERRE AGRICOLE	- 13 -
ARTICOLO 7	- 16 -
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALL'ACQUACOLTURA BIOLOGICA.....	- 16 -
ARTICOLO 8-TER	- 18 -
INDENNITÀ ESPROPRIATIVE DORMIENTI	- 18 -
ARTICOLO 8-QUATER	- 18 -
CONTRIBUTO CONOE	- 18 -
ARTICOLO 8-QUINQUES	- 20 -
IMPRESE AGRICOLE E GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.....	- 20 -
ARTICOLO 8-SEXIES	- 22 -

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE	- 22 -
ARTICOLO 8-SEPTIES	- 23 -
COSTITUZIONE DI CAUZIONE VERSO LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI.....	- 23 -
ARTICOLO 9, COMMI DA 1 A 2 E DA 3 A 8	- 23 -
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E PER IL RIASSETTO DI ATTIVITÀ IN MATERIA DI AGRICOLTURA	- 23 -
ARTICOLO 9, COMMA 2-BIS	- 29 -
RIASSETTO DEL SETTORE IPPICO NAZIONALE.....	- 29 -
ARTICOLO 10	- 32 -
ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLE TERRE AGRICOLE	- 32 -
ARTICOLO 13, COMMA 1	- 34 -
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI AIUTO EUROPEI	- 34 -
ARTICOLO 13, COMMI DA 2 A 4	- 35 -
ACCESSO A BANCHE DATI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI DEL LATTE	- 35 -
ARTICOLO 14	- 36 -
INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA	- 36 -
ARTICOLO 15	- 38 -
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA.....	- 38 -
ARTICOLO 16	- 40 -
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA PESCA SOCIALE E LO SVILUPPO DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA AGRICOLA E ITTICA.....	- 40 -
ARTICOLI DA 17 A 24	- 40 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVATI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO	- 40 -
ARTICOLO 25	- 42 -
DELEGA AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE DEL RISO	- 42 -
ARTICOLO 25-BIS	- 44 -
TRACCIABILITÀ NEL SETTORE DEL RISO	- 44 -
ARTICOLO 25-TER	- 44 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TENUTA DI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEL BURRO	- 44 -

ARTICOLO 25-QUATER	- 45 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA E DI PRODOTTI APISTICI	- 45 -
ARTICOLO 25-SEXIES	- 46 -
FILIERA DEL LUPPOLO	- 46 -
ARTICOLO 29	- 47 -
CONTRAVVENZIONI, ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PESCA E RELATIVO REGIME SANZIONATORIO	- 47 -
ARTICOLO 30-BIS	- 48 -
ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DI SCARTO DESTINATI A USI AGROFORESTALI	- 48 -
ARTICOLO 31	- 49 -
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	- 49 -

PREMESSA

Il disegno di legge reca disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (collegato alla manovra di finanza pubblica)¹.

Il provvedimento, già approvato dal Senato², è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale. Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio ulteriore documentazione tecnica. Si ricorda inoltre che in data 6 agosto 2015 il Governo ha trasmesso, all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dal Senato.

Sono oggetto della presente Nota - nella quale si dà conto della richiamata documentazione - le norme considerate dalla relazione tecnica³ nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari, contenute nel testo licenziato dal Senato, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito della Camera dei deputati (XIII Commissione Agricoltura) nel corso dell'esame finora svolto in sede referente⁴.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 1 e 2

Semplificazioni in materia di controlli

Le norme, in materia di semplificazione dei controlli, esentano gli imprenditori agricoli dalla tenuta del fascicolo aziendale nel caso di possessori di oliveti che producono olio destinato all'autoconsumo fino a 350 kg. annui ed esentano altresì gli imprenditori agricoli utilizzatori dei depositi di olio di oliva dagli adempimenti prescritti in materia di prevenzione degli incendi.

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

¹ Si ricorda che il disegno di legge S.1328 è stato comunicato alla Presidenza del Senato in data 21 febbraio 2014.

² In data 13 maggio 2015.

³ Ove non diversamente indicato, si fa riferimento alla RT nel testo trasmesso dal Senato.

⁴ V. Commissione Agricoltura: sedute del 4, 9 e 10 febbraio 2016.

ARTICOLO 1, commi da 3 a 5

Norme sulla pastorizia e sulla tutela delle produzioni agroalimentari

Le norme, inserite nel corso dell'esame presso il Senato⁵, stabiliscono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini, delle sponde e delle banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali, anche in deroga alle vigenti disposizioni⁶ che vietano tali azioni a tutela delle acque pubbliche (comma 3).

Al fine di assicurare tutela delle produzioni agroalimentari e dei vini, è stabilito che per ciascuna indicazione geografica⁷ possa essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole un consorzio di tutela (comma 4).

È stabilito che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti previsti da tali norme con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

La relazione tecnica afferma che la clausola d'invarianza finanziaria, recata dal comma 5 e riferita alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, può essere confermata. Le disposizioni di cui al comma 3 sono infatti attributive di una semplice facoltà per le regioni e le province autonome, mentre quelle di cui al comma 4 prevedono attività che possono essere assolte nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte del Ministero delle politiche agricole.

Si rammenta che nel corso del dibattito presso la 5^a Commissione del Senato il rappresentante del Governo ha ritenuto opportuno l'inserimento della clausola di invarianza recata dal comma 5⁸.

Conseguentemente la medesima Commissione ha reso parere non ostativo sulla proposta emendativa, recante le norme in esame, a condizione che fosse inserita la clausola richiesta.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni della relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria introdotta.

⁵ Con l'emendamento 1.11 (testo 4) del Relatore.

⁶ Di cui all'articolo 96, lettera *i*), del Testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera *f*), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

⁷ Di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 e cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

⁸ Si veda il resoconto della seduta del 22 ottobre 2014 della 5^a Commissione del Senato.

ARTICOLO 1, commi da 6 a 8

Norme in materia di allevamento

Le norme, inserite nel corso dell'esame presso il Senato⁹, prevedono che gli animali della specie bovina¹⁰, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto¹¹, creato per la loro registrazione ed identificazione. L'esenzione si rende possibile in seguito al riconoscimento della piena operatività della Banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea¹² (comma 6).

Si rammenta che la Banca dati nazionale ha ottenuto il riconoscimento con decisione della Commissione del 13 febbraio 2006. La normativa europea in materia di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina prevede (Reg. n. 820/1997 poi modificato dal Reg. (CE) N.1760/2000) per gli Stati membri che dispongono di una banca dati informatizzata riconosciuta dalla Commissione europea come pienamente operativa, la possibilità di rilasciare il passaporto esclusivamente per gli animali destinati agli scambi intracomunitari (anche per tali scambi potrà essere eliminato l'obbligo del passaporto una volta che lo scambio elettronico di dati tra le banche dati nazionali sarà diventato pienamente operativo) ed all'esportazione verso Paesi terzi.

Si stabilisce, altresì, che il detentore di animali di specie bovina sia responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario (comma 7).

Vengono infine apportate le conseguenti modificazioni di coordinamento alla normativa vigente (comma 8).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che la 5ª Commissione ha espresso un parere di semplice contrarietà sulla proposta emendativa che ha introdotto la norma al Senato.¹³

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che non si rendano necessari adeguamenti della Banca dati, di cui la Commissione europea ha già riconosciuto l'operatività.

⁹ Con l'emendamento 1.24 (testo 2 corretto), Susta. Il testo introdotto con la citata proposta emendativa è stato poi riformulato con la Proposta di coordinamento Coord. 1 del relatore.

¹⁰ Come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.

¹¹ Di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.

¹² Ai sensi dell'articolo 5 del già citato regolamento (CE) n. 1760/2000.

¹³ Si veda, da ultimo, il resoconto della seduta n. 310 del 12 novembre 2014 della 5ª Commissione del Senato.

ARTICOLO 1, comma 9

Sistema di consulenza aziendale in agricoltura

Normativa vigente l'articolo 1-ter del decreto legge n. 91/2014 ha istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al regolamento (UE) 1306/2013.

Lo svolgimento dell'attività di consulenza riguarda la competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale nonché il benessere, la biodiversità animale e i profili sanitari delle pratiche zootecniche. L'attività di consulenza deve essere chiaramente separata dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.

I consulenti che operano nel sistema devono possedere idonee qualifiche o ricevere un'adeguata formazione di base, comprensiva degli aggiornamenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza sopra richiamato, nonché le procedure per la realizzazione delle attività di formazione e di aggiornamento.

Vengono inoltre previste l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e l'istituzione di un sistema di certificazione sulle attività di consulenza svolte. Il registro e il sistema di certificazione operano presso il Ministero delle politiche agricole, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le regioni selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 1305/2013 e con propri provvedimenti definiscono le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.

Viene infine previsto che i Centri autorizzati di assistenza agricola di cui al D. Lgs. 165/1999 possano essere incaricati di accertare ed attestare fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.

Le norme modificano l'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 91/2014. Viene stabilito, in particolare, che il sistema di consulenza previsto dal citato articolo 1-ter deve riguardare anche l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario (oltre a quanto previsto dal testo vigente che indica la competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale nonché il benessere, la biodiversità animale e i profili sanitari delle pratiche zootecniche).

La relazione tecnica afferma che la norma precisa gli ambiti operativi del sistema di consulenza aziendale per i beneficiari dei contributi PAC di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, al fine di includervi anche gli aspetti concernenti l'innovazione tecnologica ed informatica, nonché l'agricoltura di precisione. La modifica, ad avviso della relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata all'articolo 1-*ter* del decreto legge n. 91/2014 affermava che le norme recate dal medesimo articolo non determinavano effetti onerosi, in quanto il sistema di consulenza viene definito sulla base della normativa europea e con la sua attuazione sarà possibile accedere agli aiuti comunitari concessi per l'esercizio della consulenza. In altri termini, secondo la citata RT, tutta l'attività di consulenza è finanziata con risorse europee. La relazione precisava, altresì, che l'attività statale necessaria all'individuazione di criteri e principi uniformi per lo svolgimento delle attività di consulenza, e la conseguente attuazione a livello regionale, sarà realizzata nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa (senza innovazioni che richiedano strumentazioni, tecniche conoscitive o aggravii di carichi di lavoro da sostenere finanziariamente) e, quindi, utilizzando le risorse già disponibili.

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma - della neutralità finanziaria delle attività di consulenza, in conformità a quanto affermato dalla relazione tecnica allegata all'articolo 1-*ter* del decreto legge n. 91/2014.

ARTICOLO 1, comma 9-*bis*

Rimborso di oneri sostenuti dal Ministero delle politiche agricole

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito¹⁴, stabiliscono che, a decorrere dal 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole 2 marzo 2010 (“Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica”), vengono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono stabilite le modalità con le quali i destinatari degli incentivi corrispondono le somme in questione al Ministero stesso, attraverso il Gestore dei servizi energetici.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si rileva che la norma pone a carico dei destinatari degli incentivi i costi relativi ai controlli effettuati ai sensi del DM 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse. Poiché tale decreto fa riferimento sia a verifiche e controlli svolti dal GSE sia a quelli effettuati dal Ministero delle politiche agricole – entrambi soggetti appartenenti al perimetro della PA ai fini

¹⁴ Emendamento 1.5 Cenni, 1.9 Zaccagnini, 1.69 Russo, 1.95 Falcone.

del conto economico consolidato - andrebbero individuate le specifiche attività i cui costi saranno posti a carico dei beneficiari degli incentivi. Inoltre andrebbe confermato che le modalità di corresponsione delle somme – da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole – siano idonee a garantire la copertura dei predetti costi anche sotto il profilo dell'allineamento temporale.

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di servitù

Le norme prevedono che i proprietari di strade private siano tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. È stabilito che l'applicazione delle presenti disposizioni comporti anche l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato alle coltivazioni presenti nei campi adiacenti le strade.

La relazione tecnica evidenzia che le norme sono finalizzate ad introdurre una nuova servitù *ex lege* e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 4

Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi

Le norme modificano l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di prevedere la riduzione dei termini per la formazione del silenzio-assenso da centottanta a sessanta giorni con riferimento alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola.

Con una modifica approvata nel corso dell'esame presso il Senato¹⁵, è stabilito inoltre che, nell'applicazione della normativa sullo sportello unico per le attività produttive¹⁶ ai procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole, sia fatta salva

¹⁵ Emendamento 3.3 Dalla Tor.

¹⁶ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni, evidenziandone il carattere ordinamentale e precisando che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo andrebbe confermato che le amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti di competenza, nei termini e secondo le semplificazioni previste dalle norme in esame, con le risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.

ARTICOLO 5

Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di agricoltura

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di agricoltura, divise per settori omogenei, e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità (comma 1).

La delega è espressamente finalizzata alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno.

Nel corso dell'esame presso la Camera, la Commissione di merito ha parzialmente ridefinito l'oggetto e i criteri della delega, escludendo i settori della pesca e dell'acquacoltura e includendo le materie delle foreste e delle filiere forestali.

Le norme individuano specifici principi e criteri direttivi (comma 2).

Si tratta dei seguenti criteri:

- a) ricognizione e abrogazione espresse delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
- e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura e pesca al fine di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;

- f) introduzione di meccanismi, anche di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di propria competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;
- g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del D. Lgs. 193/2007¹⁷, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸;
- h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento ed eventuale abrogazione del D. Lgs. 227/2001.

La norma dispone infine che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

Inoltre il successivo articolo 31, alla cui scheda si rinvia, dispone che la copertura finanziaria dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge in esame avvenga ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

¹⁷ Trattasi del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.

¹⁸ Concernente il piano integrato di controllo nazionale pluriennale, in materia di sicurezza alimentare e di salute e benessere animale.

La relazione tecnica, riferita al testo trasmesso dal Senato, afferma che l'articolo è volto a conferire una delega di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale. Sottolinea inoltre che, in ogni caso, è stata predisposta un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stanti il carattere ordinamentale delle norme e le clausole di invarianza finanziaria (comma 5) nonché di neutralità dei provvedimenti da adottare (articolo 31) che corredano la delega legislativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo in esame, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia - come attualmente stabilito dal testo - ma anche a quelle competenti per i profili finanziari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. Su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 6

Società di affiancamento per le terre agricole

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, contiene previsioni volte a favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

In seguito alle modificazioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, la norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplini le forme di

affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani¹⁹ allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani. Nel testo trasmesso dal Senato non era prevista una delega legislativa, bensì il Governo era autorizzato ad approvare un regolamento volto a disciplinare la materia.

Il decreto legislativo deve essere adottato, tra l'altro, in base ai criteri di seguito specificati:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore;

In seguito alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è stato soppresso un richiamo alla disciplina delle agevolazioni per le start-up.

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore nei casi di recesso anticipato del rapporto di affiancamento;

¹⁹ La norma precisa che si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata.

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

La norma prevede altresì che ai giovani imprenditori agricoli è comunque fatto obbligo di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze destinate ad essi (comma 2).

Si rammenta che l'articolo 31, alla cui scheda si rinvia, dispone che la copertura finanziaria dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge in esame avvenga ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo trasmesso dal Senato, descrive il contenuto della norma ed esamina, in particolare, una clausola di invarianza degli oneri che la Commissione Agricoltura della Camera ha soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

Si rammenta che il testo trasmesso dal Senato rinviava la disciplina puntuale dell'affiancamento agricolo a un regolamento governativo, in relazione al quale era prevista, appunto, una apposita clausola di invarianza finanziaria. Per effetto delle modifiche introdotte alla Camera, l'autorizzazione all'approvazione di un regolamento è stata sostituita da una delegazione legislativa, la clausola di invarianza finanziaria riferita al regolamento è stata conseguentemente soppressa e – pertanto – alla delegazione legislativa risulta ora applicabile il disposto dell'articolo 31 del provvedimento in esame in merito alla neutralità finanziaria dei decreti legislativi.

Si rammenta, inoltre, che nella Nota di trasmissione della relazione tecnica del 5 agosto 2015 il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aveva rilevato una criticità in una disposizione – che richiamava le agevolazioni previste per le *start-up* – ora soppressa nel corso dell'esame in sede referente. La RGS, infatti, aveva segnalato che la previsione dell'art. 6, comma 1, lettera *b*), anche se la norma in generale era dotata di apposita clausola di invarianza finanziaria, era foriera di criticità interpretative. Pertanto, al fine di escludere espressamente che la stessa potesse intendersi come estensione senza limiti di spesa a favore dei soggetti coinvolti nei processi di affiancamento (agricoltore ultrasessantacinquenne o pensionato e giovane imprenditore) delle agevolazioni fiscali previste per le *start-up* ai sensi del decreto-legge 179/2012, la RGS proponeva che nel prosieguo dell'esame parlamentare fossero sopprese all'art. 6, comma 1, lettera *b*), le parole: "analoghi a quelle previste per le *start-up* ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".²⁰

²⁰ Il riferimento alle *start-up* è stato espunto durante l'esame in sede referente mediante l'approvazione dell'emendamento 6. 8. Carra.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare stante la clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 31, riferita a tutte le deleghe legislative previste dal provvedimento in esame, e posto che la disposizione (di richiamo della disciplina delle *start-up*), su cui erano stati espressi rilievi nella Nota di trasmissione della RT, è stata soppressa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega in esame si potrebbe valutare l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 4, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.

ARTICOLO 7

Sostegno all'agricoltura e all'acquacoltura biologica

La norma:

- abroga gli articoli da 6 a 9 del D. Lgs. 220/1995^[21], contenenti disposizioni di carattere amministrativo riguardanti gli operatori dell'agricoltura biologica (comma 1);
- istituisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole al fine di gestire, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), per gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo nello svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico (comma 2);

²¹ "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico".

- prevede che entro sessanta giorni dalla data in vigore del provvedimento in esame un decreto ministeriale definisca i modelli per la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione, i registri aziendali nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi (comma 3);
- prevede che il Ministero delle politiche agricole, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, istituisca l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica (comma 4);
- dispone che le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche attivino una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali; in mancanza della predetta attivazione entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, gli operatori utilizzano il SIB (comma 5).

La relazione tecnica specifica che l'articolo, disponendo l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995, è volto ad adeguare gli adempimenti degli operatori all'intervenuta legislazione europea. Sottolinea che attraverso l'informatizzazione è possibile ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, al fine di consentire uno sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i controlli e la necessaria cooperazione tra l'istituendo Sistema informativo per il biologico (SIB) e i sistemi informatici regionali.

In proposito, la RT rileva che il SIB utilizzerà la piattaforma del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) avvalendosi delle strutture informatiche già esistenti ed in possesso di detto sistema e senza necessità di ulteriori risorse umane. Ricorda che la norma prevede espressamente²² che le attività del SIB saranno svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT evidenzia, quindi, che con riferimento alle amministrazioni regionali, la norma precisa che solo quelle già in possesso di infrastrutture informatiche per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica attiveranno sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso di informazioni tra il SIB e i sistemi regionali, sulla base peraltro di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

²² V. comma 2.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto della clausola d'invarianza finanziaria e di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni competenti di svolgere le attività previste dalla norma con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 8-ter

Indennità espropriative dormienti

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, intendono favorire lo svincolo delle indennità espropriative dormienti.

Le norme chiariscono che per indennità espropriative dormienti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative ad occupazioni temporanee e di urgenza di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo risalenti a meno di cinque anni, finalizzate al pagamento dell'indennità.

A tal fine le Ragionerie dello Stato, competenti per territorio, sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché il rilascio di copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni, degli aventi titolo e per la eventuale assistenza per il pagamento delle somme dovute.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma fa riferimento esplicitamente allo svincolo delle somme, per le quali dovrebbero dunque già sussistere le relative disponibilità di bilancio. In proposito appare utile una conferma.

ARTICOLO 8-quater

Contributo CONOE

Normativa vigente: Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), è stato istituito ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

Tale norma, al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, impone a tutti gli operatori della filiera di costituire un Consorzio. Il CONOE, ai sensi dell'art. 233, comma 10, è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite: a) dai proventi delle attività svolte; b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; c) dalle quote consortili; d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione.

Si evidenzia che il consorzio in riferimento non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT²³.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione Agricoltura della Camera in sede referente, individua i criteri per la determinazione del contributo ambientale dovuto²⁴ dai produttori ed importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti²⁵ (CONOE) (comma 1).

La norma dispone, altresì, che il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto ed è versato al CONOE con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Del contributo è data evidenza nelle fatture di vendita anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione (comma 2).

Sono esclusi dall'applicazione del contributo, tra gli altri, gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio (comma 3).

La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica (comma 4).

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si rileva in primo luogo che il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) non rientra nel perimetro delle

²³ Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

²⁴ Ai sensi dell'art. 233, comma 10, lett. c) del Codice dell'ambiente.

²⁵ Di cui all'art. 233, comma 1, del Codice dell'ambiente.

pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Inoltre gli obblighi di contribuzione in favore dello stesso ricadono esclusivamente sugli operatori della filiera produttiva e commerciale.

Tanto premesso non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale è opportuno acquisire l'avviso del Governo – che i contributi siano idonei a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del CONOE, senza comportare riflessi sulla finanza pubblica.

Inoltre, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla determinazione dei contributi obbligatori (i quali essendo deducibili dalla base imponibile, appaiono suscettibili di determinare possibili effetti negativi di gettito), in quanto i contributi stessi – nonostante la mancata adozione del previsto decreto ministeriale – risultano già dovuti a legislazione vigente.

ARTICOLO 8-*quinquies*

Imprese agricole e gestione dei rifiuti di imballaggio

Normativa vigente: l'art. 221 del Codice dell'ambiente prevede che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (comma 1). I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'art. 224 del Codice, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere *a*) e *c*) (comma 2). Il comma 3, in particolare, prevede che per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; b) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema. L'art. 261, comma 1, del Codice dell'ambiente prevede che i produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

Si evidenzia che il CONAI non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate²⁶ dall'ISTAT.

Le norme, introdotte dalla Commissione Agricoltura della Camera nel corso dell'esame in sede referente, prevedono che le imprese agricole, singole o associate, quando obbligate, aderiscono ai Consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dal Codice dell'ambiente²⁷ attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono (comma 1).

Il comma 1, prevede, inoltre, che l'iscrizione effettuata dall'Associazione ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Consorzi ed i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.

Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi a tal fine previsti dal Codice dell'ambiente e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva (comma 2).

Viene, altresì, sostituito l'articolo 261, comma 1, del Codice dell'ambiente che prevede una sanzione pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, nei confronti dei produttori inadempienti in materia di raccolta dei rifiuti di imballaggio²⁸ o che non hanno adottato sistemi gestionali alternativi di tali rifiuti²⁹. La nuova disposizione prevede, per i medesimi illeciti amministrativi, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 (comma 3).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nonché gli altri organismi collettivi ed i sistemi di gestione previsti dal Codice dell'ambiente ai fini degli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio, non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni individuate ai fini del conto economico consolidato. Peraltro, per quanto attiene al comma 2 (che esonera, con efficacia retroattiva, determinate imprese dall'iscrizione ai consorzi in questione), si evidenzia in primo luogo che non appare

²⁶ Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

²⁷ Parte IV del D.lgs. n.152/2006.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 221, comma 2, del Codice dell'ambiente.

²⁹ Ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del Codice dell'ambiente.

chiara la decorrenza degli effetti di tale esonero. Inoltre andrebbe valutato se, qualora dovesse determinarsi un obbligo di restituzione di contributi già versati, ciò possa incidere sull'equilibrio finanziario dei consorzi interessati, con conseguenti riflessi sul corretto svolgimento delle funzioni ad essi affidate ai sensi delle norme in materia di gestione dei rifiuti, di derivazione europea. Con riguardo al comma 3, che riduce la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice dell'ambiente in capo ai produttori inadempienti in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio o che non hanno adottato, in alternativa all'adesione al CONAI, altri sistemi gestionali di tali rifiuti, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisito l'avviso del Governo, che il gettito derivante da tali sanzioni non sia destinato a normativa vigente a specifiche finalità di spesa né risulti già scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 8-*sexies*

Esercizio dell'attività di manutenzione del verde

Le norme prevedono che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, possa essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) o da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze (comma 1).

Le regioni e province autonome disciplinano le modalità per l'effettuazione dei relativi corsi di formazione (comma 2).

Le norme, introdotte dalla Commissione Agricoltura della Camera durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Governo – che regioni e province autonome possano organizzare o disciplinare i corsi di formazione destinati alle imprese interessate al conseguimento dell'idoneità all'esercizio di attività di gestione delle aree verdi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a carico dei medesimi enti.

ARTICOLO 8-septies

Costituzione di cauzione verso lo Stato o altri enti pubblici

Normativa vigente. L'articolo 1 della legge n. 348 del 1982 prevede che in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito; polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La norma prevede che la cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico di cui all'articolo 1 della legge n. 348 del 1982 possa essere prestata anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario³⁰ e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia³¹.

In proposito si rileva che l' articolo 1, commi 124-127, della legge n. 244 del 2007 ha disposto che i consorzi di garanzia collettiva dei fidi possono prestare garanzie e fidejussioni nei confronti dello Stato per alcune finalità specificatamente fiscali³². La citata disposizione non veniva considerata dalla relazione tecnica allegata al ddl finanziaria per il 2008 né dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Le norme, introdotte dalla Commissione Agricoltura della Camera durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto che resti inalterato il complessivo livello di garanzia di cui beneficiano lo Stato e gli altri enti pubblici.

ARTICOLO 9, commi da 1 a 2 e da 3 a 8

Deleghe al Governo per il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'agricoltura e per il riassetto di attività in materia di agricoltura

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito della Camera, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino

³⁰ Decreto legislativo n. 385 del 1993.

³¹ Ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

³² Si tratta in particolare di richiesta di rimborso IVA accelerato; rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza; rateazione da conciliazione giudiziale; rateazione da ruolo.

degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale³³ nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare (comma 1).

Nella predisposizione dei decreti legislativi che provvedono al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

- eventuale revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali, la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia [comma 2, lettera *a*]);
- ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti interessati, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti [comma 2, lettera *b*]);
- utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata [comma 2, lettera *c*]);
- riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore³⁴ [comma 2, lettera *d*]);
- riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua

³³ Il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale sono disciplinati dal comma 2-bis introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito. A tale riassetto è dedicata un'apposita scheda al cui contenuto si rinvia.

³⁴ Di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.

confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA [comma 2, lettera *d*-bis), derivante da una riformulazione di parte del testo della lettera *d*), numero 1), licenziato dal Senato];

- revisione della normativa istituita dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore [comma 2, lettera *d*-ter)].

Nella predisposizione dei decreti legislativi relativi al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori il Governo è tenuto ad osservare, fra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi:

- riorganizzazione del sistema di consulenza al settore con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio [comma 3, lettera *a*)];
- riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone [comma 3, lettera *d*)];
- il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici può essere integrato da fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia, attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico [comma 3, lettera *g*)];
- accessibilità ai dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 [comma 3, lettera *h*)].

I decreti legislativi previsti dall'articolo in esame sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali³⁵. Gli schemi di decreto legislativo, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (commi 4-6).

Si prevede inoltre che gli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole debbano pubblicare nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero (comma 7):

- il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

³⁵ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.

È previsto, inoltre, che gli organismi pagatori regionali³⁶, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della politica agricola comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applichino le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che reca le disposizioni di attuazione in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (comma 7-*bis*).

È stabilito che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8).

Inoltre, l'articolo 31, alla cui scheda si rinvia, dispone che la copertura finanziaria dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge in esame avvenga ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, in materia di neutralità finanziaria complessiva dell'esercizio della delega legislativa.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario afferma che l'obiettivo del conferimento della delega per il riordino degli enti vigilati è il conseguimento di risparmi di spesa, in particolare azzerando le spese relative agli organi di vertice, riducendo progressivamente il personale complessivamente impiegato e il ricorso a contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'amministrazione.

Risparmi potranno derivare anche sul fronte della logistica attraverso la riduzione della presenza sul territorio in particolare degli enti di ricerca, che potrà essere prevista almeno a livello interregionale³⁷. Con riferimento ai risparmi attesi, la RT sottolinea il richiamo contenuto nel testo in base al quale i decreti legislativi devono conformarsi alla vigente normativa in materia di *spending review*. Il testo prevede, inoltre, che una parte non superiore al 50 per cento dei risparmi che non saranno destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica potranno essere destinate ad attività necessarie al rilancio del comparto, al fine di produrre maggiore crescita economica.

La relazione tecnica relativa al testo approvato dal Senato afferma che le norme recate dal comma 7, che prevedono la pubblicazione sul sito *internet* dei dati di bilancio degli enti, società e agenzie vigilate dal Ministero, non comportano oneri in quanto attuabili con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Infine la RT allegata all'emendamento del Governo 9.600, approvato dalla Camera nel corso dell'esame in sede referente, evidenzia che la riformulazione della lettera *d)* e

³⁶ Costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

³⁷ Si fa riferimento, appunto, al testo originario del provvedimento (S. 1328) che prevedeva [comma 2, lettera *d)*, punto 2)] l'accorpamento dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

l'introduzione della lettera *d*-bis), sono state disposte anche per eliminare dal testo licenziato dal Senato il riferimento a riordini già effettuati dalla normativa vigente.

Nella lettera *d*) sono state fatte salve le norme già recate dal testo licenziato dal Senato che prevedono la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate alla stessa Agenzia, con particolare riferimento al sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). La disposizione prevede la possibilità di concentrare nel Ministero le partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA e di accentrare l'attività di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, prevedendo, tra l'altro, il perseguimento dell'uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali e dell'uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. Tale riorganizzazione va condotta, secondo la relazione tecnica, in un'ottica di efficientamento dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti e di ottimizzazione dell'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, per mezzo della realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999. Per quanto concerne la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore, la relazione tecnica chiarisce che la sua realizzazione è possibile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica grazie all'utilizzo del sistema di sponsorizzazione di cui all'articolo 43 della legge n. 449/1997. Tale ultima norma consente di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati per favorire l'innovazione, realizzare economie e garantire una migliore qualità dei servizi. La sponsorizzazione consente di trasferire servizi ed utilità all'Amministrazione senza alcun onere pubblico, in quanto i costi di attivazione della Carta e dei relativi servizi restano a carico dello sponsor che ottiene un recupero di utilità sia direttamente, attraverso i flussi finanziari rivenienti dalle carte di pagamento, sia indirettamente, attraverso il ritorno di immagine che deriva dall'inserire il proprio logo sulla carta.

Nella lettera *d*-bis) sono state riportate le disposizioni licenziate dal Senato relative ad AGECONTROL, precisando che la finalità del riordino sarà anche quella di una revisione complessiva del sistema dei controlli nel settore agroalimentare e prevedendo espressamente anche l'eventuale trasferimento del pacchetto azionario di AGECONTROL, attualmente di proprietà di AGEA, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in alternativa alla soppressione della società medesima. Il trasferimento del pacchetto azionario AGECONTROL da AGEA al Ministero o ad altro organismo sembra, secondo la relazione tecnica, in linea con le esigenze di razionalizzazione, di aumento dell'efficacia degli interventi pubblici e di differenziazione

dell'Organismo che effettua il controllo (AGECONTROL) da quello che attualmente eroga i servizi (AGEA). In proposito, si rileva che il valore del richiamato pacchetto azionario è pari a 150.000 euro diviso in trecento azioni del valore nominale di euro 500 ciascuna e il trasferimento potrebbe avvenire anche a titolo gratuito senza incidere sugli equilibri di bilancio di AGEA. La relazione tecnica evidenzia che si lascia all'apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra una razionalizzazione, che potrebbe comportare il trasferimento del pacchetto azionario in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e l'eventuale soppressione, prevedendo comunque la riduzione degli stanziamenti attualmente previsti in favore dell'AGEA per un importo pari a 20 milioni di euro annui, corrispondenti alle risorse che ogni anno AGEA trasferisce all'AGECONTROL per lo svolgimento dei controlli. La soluzione più radicale della soppressione della società, che ha attualmente 255 dipendenti a tempo indeterminato, per una spesa totale annua pari a circa 17,2 milioni di euro (secondo i dati del bilancio di previsione 2014), comporterebbe il trasferimento delle funzioni di controllo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con contestuale avvio di procedure selettive per l'assunzione dei dipendenti. Tale soluzione potrebbe consentire un effettivo risparmio di spesa sia sotto il profilo dell'azzeramento del costo connesso agli organi di vertice, pari a circa 182.000 euro annui, sia con una riduzione del costo del personale che dovrà essere inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza da definire con l'emanazione del decreto legislativo e comunque con la previsione fin d'ora che al predetto personale verrà mantenuto il solo trattamento fondamentale, mentre i trattamenti accessori saranno uniformati a quelli previsti per il comparto ministeri. L'esatta quantificazione dei risparmi sarà possibile in sede di relazione tecnica ai decreti legislativi allorché sarà definita la tabella di corrispondenza. Agli oneri contabili derivanti dalla confluenza nelle strutture ministeriali del personale dell'AGECONTROL S.p.a. si farà fronte con corrispondente riduzione dei trasferimenti previsti a legislazione vigente in favore di AGEA (capitolo 1525/MEF) ai sensi del decreto legislativo n. 165/1999.

Al riguardo si rileva preliminarmente che, stante la clausola di neutralità complessiva di cui al successivo articolo 31, riferita alle deleghe legislative contenute nel disegno di legge in esame, eventuali profili onerosi che dovessero emergere in fase di attuazione verranno comunque in rilievo in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Infatti, gli effetti derivanti da diverse previsioni contenute nelle norme di delega dipenderanno dalle concrete modalità attuative che saranno adottate in sede di esercizio

della delega stessa, tenuto conto che gran parte di esse determinano un impatto organizzativo diverso a seconda delle soluzioni che potranno essere prescelte.

A titolo esemplificativo si richiamano le previsioni sul riordino e la ridefinizione della struttura degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole; sull'ottimizzazione delle risorse disponibili; sulla riorganizzazione dell'AGEA; sulla gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); sulla realizzazione di una piattaforma informatica comune; sulla razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa; sulla riorganizzazione del sistema di consulenza con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio.

Tali margini di indeterminatezza circa i possibili effetti finanziari delle disposizioni da adottare nell'esercizio della delega si riflettono altresì sull'attuazione della norma [comma 2, lett. c)] che fissa una percentuale massima di risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, utilizzabili per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del *made in Italy* nel settore agricolo. Detto limite è indicato nel 50 per cento dei risparmi di spesa - peraltro non definiti nell'ammontare – non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In merito all'entità di tali possibili risparmi andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione dal Governo.

ARTICOLO 9, comma 2-bis

Riassetto del settore ippico nazionale

Le norme, introdotte dalla Commissione Agricoltura della Camera nel corso dell'esame in sede referente, inseriscono, nell'ambito delle deleghe previste dall'articolo 9 del disegno di legge, ulteriori disposizioni di delega finalizzate al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica (ivi incluse quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse anche estere) e riordino della disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo:
 - per le scommesse a totalizzatore, una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento;
 - la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica;
 - la riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse;

- L'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sui cavalli prevedendo una parte dell'aliquota da destinare alla filiera ippica e l'introduzione di un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della medesima filiera.

Attualmente per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa la base imponibile è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa³⁸, mentre l'aliquota (nominale) è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo³⁹ stabilita per ciascuna scommessa⁴⁰.

Per effetto dell'adozione della "tassazione sul margine", la base imponibile sarebbe ridotta: infatti l'imponibile non ammonterebbe più al totale della raccolta (=somme giocate), ma corrisponderebbe alla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Tale sistema di calcolo della base imponibile è stato di recente introdotto per le scommesse sportive e non sportive a quota fissa (escluse le scommesse ippiche). In particolare, l'articolo 1, comma 945, della legge 208/2015 ha stabilito che - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - l'imposta unica per le predette scommesse si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquote del 18 per cento per la raccolta su rete fisica e del 22 per cento per la raccolta a distanza. Poiché a normativa previgente l'imposta unica era applicata con un'aliquota (effettiva) variabile fra il 2 e l'8 per cento (e un'aliquota media intorno al 3,7 per cento), con il richiamato comma 945 le aliquote medie sono passate dal 3,7 per cento al 20 per cento. Conseguentemente, anche se - come detto - la base imponibile risulta ridotta, l'innalzamento delle aliquote determina un incremento del gettito, che la RT allegata alla legge 208/2015 ha previsto pari a 15 milioni di euro all'anno;

- b) istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse di cui alle successive lettere d) ed e), consentendo l'iscrizione alla Lega ippica agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti. Prevedere che la disciplina degli organi di governo della Lega sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione di tutti i soggetti della filiera ippica;
- c) prevedere, nei primi cinque anni dalla costituzione della Lega, una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti dei Ministeri delle politiche

³⁸ V. articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 504/1998 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse).

³⁹ In base all'articolo 3, comma 231, della legge 549/1995, la "quota di prelievo" consiste nella quota dell'introito lordo delle scommesse da destinare al CONI, al netto dell'imposta unica e delle spese relative alla raccolta delle scommesse. L'articolo 12, comma 1, del DPR 169/1998 ha inoltre previsto che con apposito decreto ministeriale siano stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento.

⁴⁰ V. articolo 4, comma 1, lett. b), numero 2), del D. Lgs. 504/1998.

agricole e dell'economia e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione della Lega composto da rappresentanti dei medesimi Ministeri;

- d) prevedere che siano assegnate alla Lega le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 311/2004 e ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 5, del DL 185/2008.

L'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 311/2004 rinvia ad apposito decreto del MEF la fissazione della quota di entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro da destinare al CONI per il finanziamento dello sport e all'UNIRE per il finanziamento del monte premi delle corse. Per gli anni 2009 e 2010 tale quota è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.

L'articolo 30-*bis*, comma 5, del DL 185/2008 prevede che, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla tassazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del DL 185/2008: nuove aliquote PREU), una quota pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente;

- e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera d), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito⁴¹, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo si osserva che le misure in esame sono formalmente inserite fra le norme di delega contenute nell'articolo 9 del disegno di legge. Conseguentemente devono intendersi incluse nel meccanismo di copertura disposto dall'articolo 31 del disegno di legge in

⁴¹ Emendamento Sani 9.2 (nuova formulazione).

applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 (copertura finanziaria dei decreti legislativi che determinino oneri non compensati al loro interno).

Ciò premesso, si osserva altresì che le norme introducono misure di riforma del settore ippico che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari di segno opposto a seconda delle modalità di esercizio delle deleghe prescelte nella fase attuativa. In particolare, fra i criteri di delega dai quali possono derivare effetti finanziari non compiutamente definiti dal testo si segnalano il riordino della disciplina sulle scommesse ippiche (riordino che potrebbe incidere sul montepremi, sulle basi imponibili, sulle aliquote di tassazione e sulle quote da destinare al finanziamento della filiera ippica) e l'istituzione della Lega ippica italiana, con particolare riferimento alle quote di prelievo sulle scommesse ed agli stanziamenti di bilancio da destinare alla stessa Lega.

Su tali aspetti, e sui possibili effetti finanziari derivanti dalle norme, andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Ciò anche tenuto conto dell'assenza di relazione tecnica.

ARTICOLO 10

Istituzione della Banca delle terre agricole

Le norme⁴² istituiscono presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole. L'istituzione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) è un ente pubblico economico che realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari, e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate. Le entrate dell'Istituto sono costituite da: assegnazioni a carico del bilancio dello Stato; finanziamenti dell'Unione europea; rendite del proprio patrimonio; corrispettivi per la cessione di servizi; eventuali altri contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici o privati; eventuale emissione di obbligazioni; proventi conseguenti ad atti di liberalità. L'ente non rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA.

⁴² Introdotta dal Senato: articolo aggiuntivo Bertuzzi e altri 7.0.1 (testo 3) approvato dalla Commissione agricoltura del Senato (sede referente) nella seduta n. 90 del 20 novembre 2014.

La Banca delle terre agricole ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti. La Banca raccoglie, organizza e dà pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche dei terreni e delle aziende, nonché sulle modalità di acquisto e sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al titolo I, capo III, del D. Lgs. 185/2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego).

Il richiamato capo III (articoli da 9 a 10-*quater* del D. Lgs. 185/2000) contiene misure di sostegno (accesso al credito) per le imprese agricole a prevalente partecipazione giovanile: si tratta, in particolare, di mutui agevolati per gli investimenti concessi alle imprese che subentrano nella conduzione di un'intera azienda agricola e che sono amministrate da giovani imprenditori agricoli. Tali agevolazioni sono finanziate a valere su una quota delle risorse accantonate dal CIPE per il sostegno degli investimenti⁴³.

La Banca è accessibile a titolo gratuito sul sito internet dell'ISMEA. Questo Istituto può presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. Per queste finalità l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle università e degli istituti superiori.

La relazione tecnica afferma che l'ISMEA può svolgere i compiti previsti dal testo con le ordinarie risorse, in ottemperanza della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1. Per la tipologia dei compiti assegnati ad ISMEA, tale clausola può essere confermata e pertanto alle norme non si ascrivono effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la compatibilità delle norme in esame rispetto alla clausola di neutralità finanziaria contenuta nel testo. In proposito si evidenzia che l'Istituto, pur essendo finanziato - fra l'altro - con fondi pubblici, non rientra nell'elenco delle amministrazioni che concorrono alla formazione del conto consolidato della pubblica amministrazione.

In ordine alle agevolazioni di cui al D. Lgs. 185/2000 (Autoimprenditorialità e autoimpiego), non si formulano osservazioni considerato che il testo si limita a fare riferimento ad una funzione di carattere informativo della Banca delle terre agricole, riguardante l'accesso a

⁴³ Deliberazione CIPE 62/2002.

risorse già disponibili a legislazione vigente, la cui entità e modalità di fruizione restano inalterate. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma del Governo.

ARTICOLO 13, comma 1

Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei

Le norme apportano modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che tratta della semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura.

Le modifiche prevedono che in tale contesto le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscano le informazioni e l'assistenza necessarie ai soggetti richiedenti i contributi europei. Con una modifica approvata nel corso dell'esame presso il Senato, è stato specificato che la fornitura di informazioni e l'assistenza devono essere rese a titolo gratuito. Le stesse amministrazioni promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate. Inoltre, la via telematica diviene il mezzo esclusivo di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola.

La relazione tecnica afferma che finalità della norma è quella di fornire un'assistenza tecnico-documentale, utilizzando anche specifiche procedure di gestione delle nuove istanze, ai fini della fruizione degli aiuti, attraverso la predisposizione di documenti esplicativi che non comportano un aggravio di spesa per gli enti che svolgeranno tali attività. Nella sostanza, prosegue la relazione, si tratta di agevolare lo scambio e la divulgazione di *best practices* in modo da favorire l'accesso ai fondi europei, poco utilizzati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento specificava, oltre a ciò, che l'articolo è volto a porre rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale dove si è riscontrato, occasionalmente, che le domande di accesso alle misure previste dai programmi di aiuto europei non sono state accolte.

Con riferimento alla modifica apportata nel corso dell'esame presso il Senato, la quale prevede che l'assistenza all'utenza sia prestata dalle pubbliche amministrazioni a titolo gratuito, si rammenta che la 5^a Commissione del Senato ha reso parere di semplice contrarietà⁴⁴ sulla proposta emendativa che ha introdotto la modifica medesima. Sempre nel corso del dibattito svoltosi presso la 5^a Commissione, il

⁴⁴ Si veda il resoconto della seduta n. 299, del 23 ottobre 2014.

relatore ha affermato che occorre valutare la compatibilità della proposta emendativa con la clausola di invarianza finanziaria recata dal testo⁴⁵ dell'articolo.

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che le attività di informazione e assistenza di cui si tratta possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili. In particolare, andrebbe chiarito se la norma comporti la gratuità di prestazioni che attualmente sono invece svolte dietro rimborso o pagamento di eventuali costi amministrativi (quali imposte, tasse o altri diritti). Inoltre andrebbe chiarito se l'utilizzo in via esclusiva delle comunicazioni telematiche possa eventualmente riflettersi in riduzioni del gettito da imposta di bollo.

ARTICOLO 13, commi da 2 a 4

Accesso a banche dati da parte delle Organizzazioni dei produttori del latte

Le norme, inserite dalla Commissione Agricoltura della Camera nel corso dell'esame in sede referente, prevedono che alle Organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁴⁶ sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e nel sistema informativo veterinario (comma 2).

L'accesso alle citate banche dati è consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni demandate alle Organizzazione dei produttori ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore (comma 3).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le modalità per l'accesso alle predette banche dati (comma 4).

Le norme, introdotte durante l'esame presso la Commissione di merito, non sono corredate di relazione tecnica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto l'accesso ai dati è garantito, secondo quanto stabilito espressamente dalla norma, utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e nel sistema informativo veterinario.

⁴⁵ Si veda il resoconto della seduta n. 286, del 7 ottobre 2015.

⁴⁶ Di cui all'articolo 152, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

ARTICOLO 14

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato e modificate durante l'esame presso la Commissione Agricoltura della Camera, modificano le disposizioni riguardanti le funzioni attribuite all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di cui all'articolo 2, commi da 132 a 132-ter, della legge n. 662 del 1996.

Si segnala in proposito che i commi da 659 a 663 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) hanno disposto che la società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA), e la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA) siano incorporate nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, ivi inclusi i rapporti processuali anche a tutela dei creditori sociali delle due società incorporate. Il comma 663 ha inoltre disposto che in attuazione delle citate disposizioni, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro. Il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2016 attribuisce alle citate disposizioni un effetto di maggiore entrata extratributaria sui tre saldi di finanza pubblica pari a 1 milione di euro annui nel triennio.

In particolare si prevede che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (che, come sopra segnalato, ha acquisito le funzioni dell'ISA dopo l'approvazione della legge di stabilità 2016) effettui interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nonché in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Inoltre:

- nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi;
- nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni.

I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della disposizione in esame è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

La relazione tecnica, referita al testo approvato al Senato che faceva riferimento all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), afferma che la norma conferma e definisce l'intervento finanziario di ISA nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari nei settori in cui già opera e lo estende al settore della pesca e all'acquacoltura essendo anch'essi compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ISA inoltre potrà intervenire nelle imprese che operano nei settori della logistica e della distribuzione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura purché tali imprese siano possedute per almeno il 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o organizzazioni di produttori riconosciute. Siffatta individuazione degli operatori risponde alla logica perseguita di favorire il comparto agricolo. La RT afferma che, con la modifica proposta, ISA potrà intervenire finanziariamente anche con fondi non propri, attingendo provvista da soggetti terzi. La norma prevede che gli interventi a condizioni di mercato siano temporanei e gli interventi a condizioni agevolate abbiano una durata massima di 15 anni.

La RT precisa che le modalità degli interventi a condizioni agevolate o di mercato saranno individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in luogo del CIPE). La modifica normativa proposta è conforme agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), pubblicati in GUCE il 1° luglio 2014.

La RT precisa, inoltre, che ISA ha, tra l'altro, ereditato competenze che furono di R.I.B.S. S.p.A. successivamente assegnate a Sviluppo Italia S.p.A. (oggi Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) i cui diritti dell'azionista erano esercitati dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISA Spa è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea.

La RT afferma che la presente norma non comporta nuovi e/o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo pur tenendo conto che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto

consolidato, appare opportuno che il Governo confermi che lo stesso possa svolgere le funzioni attribuitegli senza oneri per la finanza pubblica.

In proposito si rileva che ISMEA è un ente pubblico economico che svolge funzioni di rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari (monitoraggio dei prezzi). L'Istituto, inoltre, stipula mutui con la Cassa depositi e prestiti per erogare incentivi finalizzati allo sviluppo della proprietà coltivatrice e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole. Le garanzie prestate da ISMEA possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. Le entrate dell'Istituto sono costituite da: assegnazioni a carico del bilancio dello Stato; finanziamenti dell'Unione europea; rendite del proprio patrimonio; corrispettivi per la cessione di servizi; eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati; eventuale emissione di obbligazioni; proventi conseguenti ad atti di liberalità. Inoltre, come già evidenziato, l'articolo 1, comma 663, della legge di stabilità per il 2016 ha soppresso il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA e stabilito che l'Istituto versi annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.

ARTICOLO 15

Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura

La norma delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, anche in attuazione della normativa dell'UE per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, e per la regolazione dei mercati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
- b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori, anche per i danni causati loro da fauna protetta;
- c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

Si dispone, infine, che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'articolo 31, alla cui scheda si rinvia, dispone che la copertura finanziaria dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge in esame avvenga ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge di contabilità pubblica relativo alla neutralità finanziaria complessiva dei decreti attuativi delle deleghe.

La relazione tecnica precisa che l'articolo in esame è finalizzato ad adeguare l'attuale normativa di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 sugli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale alla nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014 - 2020. In particolare, la normativa nazionale dovrà recepire gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo e nel secondo pilastro della PAC dalla nuova programmazione, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché dei nuovi rischi introdotti come ad esempio gli incidenti ambientali. Il riordino interesserà sia gli interventi *ex ante* sia gli interventi *ex post* compensativi. Il Governo dovrà, in particolare, provvedere allo sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori e alla revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali, e contratti di organizzazione e vendita. La RT afferma che tali attività vengono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo è comunque corredato da un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della presenza di clausole di non onerosità nonché del rinvio all'art. 17, co. 2, della legge n. 196/2009, che corredano la delega legislativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi delle deleghe di cui all'articolo in esame, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 2, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, gli schemi medesimi siano assegnati, all'atto della nuova trasmissione alle Camere, non solo alle Commissioni competenti per materia - come attualmente stabilito dal testo - ma anche a quelle competenti per i profili finanziari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. Su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 16

Disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola e ittica

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, in conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, i comuni possano definire modalità idonee di presenza e valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

La relazione tecnica, riferita al testo approvato al Senato, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le previsioni in materia di sostegno dei prodotti provenienti dalla filiera corta sono configurate come facoltative per gli enti interessati.

ARTICOLI da 17 a 24

Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro

Le norme recano una nuova disciplina in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. In particolare:

- viene definito l'ambito di applicazione della nuova disciplina, che regola la produzione e la commercializzazione dei richiamati prodotti (articoli 17 e 18);
- si prevede che con apposito decreto ministeriale siano stabiliti i requisiti dei prodotti sottoposti alle norme in esame e che i prodotti non dotati dei requisiti qualitativi minimi possano essere rilavorati per ottenere prodotti con le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità

sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie (articolo 19);

- sono individuate regole in materia di etichettatura e di confezionamento (articolo 20);
- vengono definite le sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina in esame. Si prevede, fra l'altro, che l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie sia il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole (articolo 21);
- vengono abrogati la legge 96/1969 (Controllo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro) e il relativo regolamento di esecuzione⁴⁷, nonché l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 (Sanzioni per la violazione della disciplina commerciale sulla passata di pomodoro) (articolo 22).

La relazione illustrativa precisa che le norme della legge 96/1969 e del relativo regolamento di esecuzione, oggetto di abrogazione, sono in conflitto con la direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

- viene stabilito, quale clausola di mutuo riconoscimento, che la disciplina in esame non si applichi ai derivati del pomodoro fabbricati nell'Unione europea, in Turchia e nei Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) (articolo 23);
- viene fissata una disciplina transitoria per la commercializzazione dei prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si stabilisce, inoltre, che le amministrazioni competenti debbano provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 24).

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano effetti finanziari e ribadisce la clausola di invarianza finanziaria fissata all'articolo 24. Con particolare riferimento all'articolo 21 (Sanzioni amministrative pecuniarie) la RT ribadisce che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole, competente a irrogare le sanzioni, svolgerà tale attività avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁴⁷ DPR 428/1975.

Al riguardo, pur prendendo atto della neutralità finanziaria espressamente prevista dal testo e dalla relazione tecnica ai fini dell'applicazione delle nuove norme, appare opportuna una conferma del Governo in ordine alla possibilità, per le autorità sanitarie competenti per territorio, di fare fronte - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente - agli adempimenti connessi alle procedure autorizzative e di controllo previste dall'articolo 19, comma 2, per la rilavorazione dei prodotti sprovvisti dei requisiti qualitativi stabiliti dalla disciplina in esame.

ARTICOLO 25

Delega al Governo per il sostegno del settore del riso

Le norme delegano il Governo ad adottare⁴⁸ uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, fra l'altro, prevedono:

- l'istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi [comma 1, lettera *d*];
- la disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [comma 1, lettera *e*].

Si prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

È, altresì, stabilito che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

Inoltre, l'articolo 31, alla cui scheda si rinvia, dispone che la copertura finanziaria dei decreti legislativi emanati per effetto della legge in esame avvenga ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, relativo alla neutralità finanziaria dei provvedimenti da adottare nell'esercizio della delega.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che l'attuazione dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto lo svolgimento delle attività previste viene effettuato con le risorse umane,

⁴⁸ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che è comunque prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Si rammenta che nel corso dell'esame presso il Senato è pervenuta una nota⁴⁹ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in risposta ad una serie di chiarimenti richiesti dal relatore del provvedimento in 5ª Commissione. Nella nota si precisa che le previsioni di cui al comma 1, lettera *d*), trattano di incombenze amministrative già previste dalla norma che ha istituito l'Ente nazionale risi e che rientrano tra le ordinarie attività gestionali dell'Ente. Anche la Ragioneria generale dello Stato in una nota⁵⁰ ha fatto rinvio alle precisazioni fornite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in risposta alle medesime richieste di chiarimenti, confermando comunque che i principi e criteri direttivi saranno attuati a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al riguardo si prende atto che nella documentazione tecnica presentata nel corso dell'esame parlamentare si assume che l'Ente nazionale risi potrà svolgere le attività richieste nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e che la delega legislativa è corredata di una clausola di invarianza finanziaria (comma 5) nonché di una clausola di neutralità riferita ai decreti legislativi da adottare (articolo 31). In merito, tuttavia, ai compiti amministrativi assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [struttura che sarà preposta all'irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 1, lettera *e*)], appare opportuno acquisire conferma che i nuovi compiti possano essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza incidere sullo svolgimento delle altre funzioni assegnate alle medesime strutture amministrative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riguardo alla procedura di adozione degli schemi dei decreti attuativi della delega in esame si potrebbe valutare l'opportunità di integrare la formulazione delle disposizioni di cui al comma 3, prevedendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, gli schemi medesimi siano ritrasmessi alle Camere ai fini della nuova assegnazione ai citati organi parlamentari, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 9, comma 5, con riguardo alla delega per il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle

⁴⁹ Nota 3726 dell'8 aprile 2014.

⁵⁰ Nota n. 32459 dell'8 aprile 2014.

politiche agricole alimentari e forestali nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.

ARTICOLO 25-bis

Tracciabilità nel settore del riso

Le norme sono volte a promuovere l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso, posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale (comma 1).

I sistemi informatici, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici e non replicabili, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* (comma 2).

Le norme, introdotte dalla Commissione Agricoltura della Camera durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che gli oneri per l'istituzione, il funzionamento e i controlli della nuova procedura di tracciabilità del riso siano integralmente a carico dei soggetti controllati. Tenuto conto che il testo della norma non esplicita tale condizione, in proposito appare opportuno acquisire chiarimenti.

ARTICOLO 25-ter

Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro

Le norme integrano l'articolo 1 della legge 1526/1956 (Difesa della genuinità del burro), prevedendo l'esclusione dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico per gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro.

La norma oggetto dell'integrazione in esame (articolo 1 della legge 1526/1956) fa riferimento, nello specifico, al registro di carico e scarico che deve essere tenuto da ogni stabilimento di produzione e sul quale devono essere indicate la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti⁵¹.

⁵¹ Si ricorda che la legge 1526/1956 è stata modificata, con finalità di semplificazione amministrativa, dal DL 91/2014 (Agricoltura, tutela dell'ambiente, risparmio energetico). Fra l'altro il decreto legge ha previsto che il

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo, che l'esclusione in esame riguardi modalità di attestazione dei componenti della produzione del burro e non abbia quindi implicazioni di carattere fiscale.

ARTICOLO 25-*quater*

Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che non vengano considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari, per i quali non sia previsto l'obbligo di ricetta veterinaria (comma 1). È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale⁵² (BDA) recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro (comma 2). Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella zona di protezione dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente (comma 3).

La norma, introdotte durante l'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

predetto registro di carico e scarico sia dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. Ha inoltre disposto che all'attuazione della norma si debba provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁵² Di cui al decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo si rileva che gli operatori interessati dovranno sostenere le spese per le denunce e le comunicazioni di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA). Non è previsto peraltro il rinvio ad apposito provvedimento per la determinazione dell'ammontare di tali oneri al fine di garantire l'integrale copertura – anche sotto il profilo dell'allineamento temporale - dei relativi costi amministrativi. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLO 25-*sexies*

Filiera del luppolo

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Ministero delle politiche agricole, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499/1999⁵³, dando priorità al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

La norma, introdotte durante l'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica**.

Al riguardo si rileva che le disposizioni prevedono la destinazione a nuove finalità di spesa di risorse già iscritte in bilancio per specifici interventi. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione al fine di accertare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione senza incidere sulla realizzazione di interventi già previsti o programmati in base alla vigente legislazione.

⁵³ Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

ARTICOLO 29

Contravvenzioni, illeciti amministrativi in materia di pesca e relativo regime sanzionatorio

La norma, integrata durante l'esame in sede referente, modifica il quadro sanzionatorio previsto in materia di esercizio illegale della pesca dal decreto legislativo n. 4/2012⁵⁴. Viene, in particolare, disposta - con la novella degli artt. 7-12, del decreto legislativo - una limitata depenalizzazione, degradando ad illecito amministrativo una serie di condotte qualificate, nel testo vigente delle summenzionate disposizioni, come illeciti contravvenzionali⁵⁵. Viene sostanzialmente confermato l'impianto delle sanzioni pecuniarie previste in caso di condotte contravvenzionali e di illeciti amministrativi prevedendo, altresì, un inasprimento delle stesse sanzioni qualora le condotte illecite abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso e pesce spada.

Viene, inoltre, integrato il catalogo delle "infrazioni gravi" sanzionate con l'assegnazione di punti alla licenza di pesca disciplinato dall'art. 14 del decreto legislativo.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato sostituito il comma 1, lett. a), cpv. Art. 11, comma 10, in materia di limiti di cattura nella pesca sportiva, ricreativa e subacquea, prevedendo l'introduzione di un regime più restrittivo dal punto di vista precettivo e sanzionatorio.

La relazione tecnica, riferita al testo approvato al Senato, afferma che le modifiche introdotte al D.lgs. n. 4/2012, sono finalizzate a risolvere, tra gli altri, il problema della rilevanza penale delle infrazioni commesse nei casi in cui, facendo uso legittimo di attrezzi regolarmente detenuti, vengono catturati e commercializzati prodotti di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e nei casi in cui vengano utilizzati attrezzi non consentiti o vengano violate le norme in materia di contingentamento di cattura. La relazione tecnica afferma altresì che le disposizioni, recando esclusivamente modifiche all'impianto sanzionatorio di alcuni reati previsti dal decreto legislativo n. 4/2012, sono peraltro finalizzate a consentire lo snellimento del carico di lavoro e dei ruoli dei tribunali penali. Tanto premesso, essa evidenzia che la norma non incide sui saldi di finanza pubblica.

Le modifiche apportate dalla Commissione di merito non sono corredate di relazione tecnica.

⁵⁴ Il decreto legislativo in riferimento reca il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura. Il decreto legislativo, adottato in base all'art. 28 della legge comunitaria 2009 (legge n.96/2010), costituisce un testo unico volto a coordinare il reg. (CE) n. 1198/2006 ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché ad attuare il reg. (CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale.

⁵⁵ Si rammenta che per le contravvenzioni, le pene sono sia di carattere detentivo che pecuniarie, mentre per gli illeciti amministrativi la sanzione è esclusivamente pecuniaria.

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che il quadro sanzionatorio previsto dalle disposizioni, anche alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sia suscettibile di incidere su entrate da sanzioni eventualmente già scontate in bilancio.

ARTICOLO 30-*bis*

Esclusione dalla disciplina dei rifiuti di prodotti di scarto destinati a usi agroforestali

Normativa vigente. L'articolo 185 del codice dell'ambiente (d. lgs. n. 152 del 2006) esclude taluni materiali e sostanze dal campo di applicazione della disciplina della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati, prevista dalla parte IV del codice stesso. In particolare, la lettera *f*) del comma 1 esclude le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, sostituisce l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del codice dell'ambiente. Le modifiche:

- puntualizzano che l'esclusione dei prodotti di scarto dalla disciplina dei rifiuti concerne i rifiuti vegetali provenienti sia da aree verdi urbane, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, sia da attività agricole e agro-industriali;
- estendono il predetto regime di esclusione anche ai materiali destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche e a quelli utilizzati per la produzione di ammendanti o concimi;
- dispongono che l'esclusione operi anche nei casi in cui i materiali siano al di fuori del luogo di produzione ovvero siano oggetto di cessione a terzi.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di **relazione tecnica.**

Al riguardo, al fine di escludere eventuali effetti finanziari, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la compatibilità delle disposizioni con la normativa europea.

ARTICOLO 31

Clausola di salvaguardia

La norma - introdotta dal Senato⁵⁶ - stabilisce che, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano tali oneri devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Si ricorda che il provvedimento in esame (C. 3119) contiene norme di delegazione legislativa all'[articolo 5](#) (Riordino e semplificazione della normativa in materia di agricoltura), all'[articolo 6](#) (Società di affiancamento per le terre agricole), all'[articolo 9](#) (Riordino e riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole; riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori; revisione della disciplina della riproduzione animale), all'[articolo 15](#) (Riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati) e all'[articolo 25](#) (Sostegno del settore del riso).

La **relazione tecnica** afferma che la clausola di invarianza degli oneri, sia finanziari che amministrativi, è formulata prolungando i suoi effetti anche nell'esercizio di poteri delegati. Infatti, gli schemi dei decreti legislativi non solo vanno corredati di relazione tecnica, ma questa deve dare conto anche della neutralità finanziaria ovvero del fatto che i nuovi o maggiori oneri trovano compensazione al loro interno.

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare come la disposizione in esame appare formulata in maniera conforme alla vigente disciplina di contabilità pubblica, si segnala tuttavia l'opportunità di sostituire l'attuale denominazione della rubrica: "*Copertura finanziaria dei decreti legislativi*" con la seguente: "*Disposizioni finanziarie*".

⁵⁶ Em. 23.0.100 del Relatore.